

**Determinazione del Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 4-5357/2010

**OGGETTO: Progetto:** "Aumento quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero R5 ai sensi del D.Lgs 152/006 e del DM 05/02/1998 e s.m.i."

**Proponente:** Serra Gianfranco & C. s.a.s..

**Comune:** Volvera

Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 14/10/2009 la società Serra Gianfranco & C. s.a.s. (di seguito denominata Serra Gianfranco) con sede legale in Volvera (TO) Frazione Gerbole n. 45, Partita IVA e C.F. 05948570014, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di " *Aumento quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero R5 ai sensi del D.Lgs 152/006 e del DM 05/02/1998 e s.m.i.*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 19/11/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 934404 del 25/11/2009 si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto in esame ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e ai Servizi interessati dell'Organo Tecnico della Provincia;

**Rilevato che:**

*Localizzazione e stato di fatto*

- la società Serra Gianfranco è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i.;

- l'area in esame è situata nel Comune di Volvera (TO) al confine con Piossasco in località Cascina Canta; il sito di proprietà è identificato nel N.C.T. al Foglio 10 particelle 3, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 154, 178, 203 ed ha una estensione di circa 47'950 mq;
- l'area effettivamente utilizzata come zona di recupero dei rifiuti in ingresso è limitata alle particelle 83, 84, 85 e 178 ed ha una estensione di circa 11'136 mq; il resto dei particellari è adibito ad attività estrattiva;
- nell'impianto si svolgono attività di di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione mediante operazioni di frantumazione e vagliatura definitiva del prodotto poi stoccato in base alle differenze granulometriche;
- la Società attualmente non possiede un impianto di frantumazione proprio e si avvale di attrezzature noleggiate per l'effettuazione delle operazioni di recupero;
- i rifiuti attualmente trattati sono:
  - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*" per una quantità massima ritirabile annualmente di 3.000 t;

#### *Stato di progetto*

- il progetto prevede l'aumento fino a 5.900 t del quantitativo massimo di rifiuti ritirati annualmente; i codici CER trattati e le aree destinate al recupero dei rifiuti rimangono le medesime;

#### **Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;
- nota del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;
- nota del comune di Volvera;

#### **1. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

##### *Vincoli e fasce di rispetto*

- l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincoli ambientali;
- l'area in oggetto è inserita nella Classe I di pericolosità geomorfologica: "*porzioni di territorio nelle quali le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/88*" (Circolare P.G.R. del 08/05/1996 n. 7/LAP);

##### *Pianificazione Comunale*

- l'area interessata dall'attività di recupero è ubicata in zona urbanistica destinata a servizi ed attrezzature di interesse generale soggetta a bonifica ambientale; in particolare l'attività interessa in parte una cava esaurita di inerti che recentemente è stata interessata dalle operazioni di recupero ambientale;
- nelle immediate vicinanze si trova l'area "Le Vasche" di proprietà Fiat Group, interessata dal progetto – recentemente approvato in via definitiva – di messa in sicurezza permanente e recupero ambientale;

- parallelamente sono previste opere di compensazione ambientale nel territorio circostante l'area in esame che consentiranno tra l'altro di recuperare la fruibilità pubblica di aree degradate a causa di attività criminose ed abbandono di rifiuti;
- nel parere trasmesso dal Comune di Volvera si evidenzia come, pur considerando che l'attività in oggetto determina, se pur in modo indotto, un beneficio ambientale sul territorio comunale, la stessa – proprio in relazione allo stoccaggio dei rifiuti, ai tempi di lavorazione per il loro recupero, all'aumento dei quantitativi massimi – potrebbe vanificare i benefici complessivamente attesi dai progetti di recupero prima richiamati;
- al fine dunque di integrare il sito nel contesto territoriale più ampio è auspicabile che il proponente metta in atto modalità operative e gestionali tali da limitare l'altezza e l'impatto visivo dei cumuli prevedendo inoltre, in accordo con l'amministrazione comunale, adeguati interventi di mitigazione paesaggistica quali la piantumazione di alberi ed arbusti consoni alla vegetazione già esistente;

## 2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno), delle aree di stoccaggio delle m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- in tal senso le superfici citate devono essere dotate della pavimentazione di cui alla relazione di adeguamento ed all'allegata relazione geotecnica, pervenuta al Servizio Gestione Rifiuti 10/10/2009 (prot. p.le n. 711565 del 21/10/2008); di tali aree deve esserne specificata l'estensione;
- occorrono maggiori dettagli sui macchinari utilizzati ed occorre dimostrare che siano idonei al fine dell'ottenimento di materia prima seconda secondo la normativa specifica, e non solo per una mera riduzione volumetrica;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle m.p.s. in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, come sopra definita, nonchè:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;

## 3. dal punto di vista **ambientale**:

### *Acque meteoriche*

- l'azienda ha presentato al Servizio Gestione Risorse Idriche in data 21/12/2006 (prot. p.le n. 5551219 ) istanza finalizzata all'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio ai sensi del D.P.G.R. 1/R/2006;
- in data 28/11/2008 (prot. p.le n. 844342 del 5/12/2008) la medesima ha presentato una nuova documentazione relativa alle modalità di regimazione delle acque meteoriche del medesimo sito;

- dall'esame di tale documentazione e di quella presentata dall'Azienda nell'ambito dell'istruttoria in oggetto emerge la necessità di alcuni chiarimenti al fine del prosieguo dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano;
- occorrono chiarimenti in merito alla superficie destinata alla messa in riserva dei rifiuti . Tale richiesta è motivata dal fatto che dalla relazione tecnica del progetto preliminare allegata all'istanza finalizzata alla fase di verifica viene dichiarato che *“l'area effettivamente utilizzata come zona di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti in ingresso ha un'estensione di circa 11.136 mq”* mentre nell'integrazioni del piano di prevenzione viene dichiarata una superficie effettiva di 5000 mq. Le precisazioni richieste dovranno essere corredata da una planimetria conclusiva che evidenzi l'intero insediamento e l'area realmente destinata alla messa in riserva dei rifiuti. Si precisa che l'eventuale aumento della superficie in argomento comporta una revisione del dimensionamento dei sistemi di accumulo e dispersione in progetto;
- è necessario acquisire una relazione tecnica che prenda in esame il dimensionamento della vasca di sedimentazione delle acque meteoriche tenendo conto che il medesimo è stato effettuato sul volume presunto delle acque di prima pioggia raccolte dalla superficie scolante, mentre dalla planimetria allegata alle integrazioni del piano di prevenzione viene rappresentato che tutte le acque meteoriche senza distinzione tra prima e seconda pioggia confluiscono nella citata vasca. Si rammenta di considerare, nel calcolo del dimensionamento della vasca in argomento, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa;

#### *Clima acustico*

- la valutazione presentata dal proponente sembrerebbe escludere l'esistenza di criticità rilevanti connesse all'impatto acustico dell'attività in oggetto. Tuttavia, dall'esame della documentazione si evince come la stessa, così come i rilievi acustici eseguiti, risalgono al 2005 circostanza che, in via cautelativa, indurrebbe a riconsiderare le conclusioni precedentemente raggiunte alla luce dello scenario esistente;
- nell'intervallo di tempo intercorso, infatti, alcune delle condizioni riscontrate in passato potrebbero aver subito profondi mutamenti, così come il numero e la tipologia dei ricettori e delle sorgenti sonore esistenti, nonché l'intensità e la frequenza di quest'ultime;
- risulta pertanto necessario effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico che contempli lo stato attuale dei luoghi, dei ricettori e delle sorgenti o, in alternativa, a predisporre un documento, debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;

#### 4. dal punto di vista **amministrativo**

- ai fini dell'esercizio dell'attività è indispensabile che venga approvato il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- si rammenta che le "materie prime secondarie" prodotte devono essere conformi a quanto previsto all'allegato C della circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005;
- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

**Ritenuto che:**

- la gestione dell'impianto secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- al fine di integrare il sito nel contesto territoriale più ampio è auspicabile che il proponente metta in atto modalità operative e gestionali tali da limitare l'altezza e l'impatto visivo dei cumuli prevedendo inoltre, in accordo con l'amministrazione comunale, adeguati interventi di mitigazione paesaggistica quali la piantumazione di alberi ed arbusti consoni alla vegetazione già esistente;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

*“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;*

- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione, delle aree di stoccaggio delle m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse) che devono essere dotate della pavimentazione di cui alla relazione di adeguamento ed all'allegata relazione geotecnica, pervenuta al Servizio Gestione Rifiuti 10/10/2009 (prot. p.le n. 711565 del 21/10/2008);
- definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto nonché:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento,
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito,
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica corredata all'istanza presentata;
- definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- il progetto deve prevedere un piano di bagnatura dei piazzali con cadenza almeno settimanale;
- risulta pertanto necessario effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico che contempli lo stato attuale dei luoghi, dei ricettori e delle sorgenti o, in alternativa, a predisporre un documento, debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;

- il progetto deve prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

*“Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R;*

- occorrono chiarimenti in merito alla superficie destinata alla messa in riserva dei rifiuti corredati da una planimetria conclusiva che evidenzia l'intero insediamento e l'area realmente destinata alla messa in riserva dei rifiuti. Si precisa che l'eventuale aumento della superficie in argomento comporta una revisione del dimensionamento dei sistemi di accumulo e dispersione in progetto;
- è necessario acquisire una relazione tecnica che prenda in esame il dimensionamento della vasca di sedimentazione delle acque meteoriche tenendo conto che il medesimo è stato effettuato sul volume presunto delle acque di prima pioggia raccolte dalla superficie scolante, mentre dalla planimetria allegata alle integrazioni del piano di prevenzione viene rappresentato che tutte le acque meteoriche senza distinzione tra prima e seconda pioggia confluiscono nella citata vasca. Si rammenta di considerare, nel calcolo del dimensionamento della vasca in argomento, la necessità di non creare impaludamenti, ristagni superficiali e la sufficiente sedimentazione finalizzata ad evitare l'intasamento del sistema di dispersione previsto a valle della stessa;

#### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

#### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

#### **Adempimenti**

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

**Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Aumento quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad operazioni di recupero R5 ai sensi del D.Lgs 152/006 e del DM 05/02/1998 e s.m.i*” presentato dalla Società Serra Gianfranco & C. s.a.s. con sede legale in Volvera (TO) Frazione Gerbole n. 45, Partita IVA e C.F. 05948570014, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 08/02/2010

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*